

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4409 del 25/09/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. Società Agricola 999 KW SRL con sede legale nel Comune di Bondeno. Autorizzazione Unica per un'attività di recupero di fanghi di depurazione civile e agro-alimentare per la produzione di correttivi calcici in Comune di Ostellato. MODIFICA ATTO DET-AMB-2019-6913 del 22/12/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4532 del 25/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 19646/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. **Società Agricola 999 KW SRL** con sede legale nel Comune di Bondeno. Autorizzazione Unica per un'attività di recupero di fanghi di depurazione civile e agro-alimentare per la produzione di correttivi calcici in Comune di Ostellato. MODIFICA ATTO DET-AMB-2019-6913 del 22/12/2017.

L A R E S P O N S A B I L E

Richiamato l'atto det-amb-2017-6913 del 22/12/2017 relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero fanghi civili ed agroalimentari per la produzione di correttivi calcici in Comune di Ostellato;

Vista la nota PG.2019.102055 del 28/06/2019 di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione richiamata sopra, in considerazione delle problematiche emerse durante l'esercizio dell'attività e alla conformità della disciplina dei fertilizzanti relativa i prodotti finiti;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 22 luglio 2019, trasmesso agli interessati con nota PG.2019.115976 del 23.07.2019;

Preso atto che la ditta risulta autorizzata al conferimento dei rifiuti che si possono suddividere nelle seguenti quattro categorie:

digestato

CER 190604

CER 190606

Fanghi della depurazione civile

CER 19 08 05

fanghi agro-alimentari

CER 02 02 04

CER 02 03 05

CER 02 04 03

CER 02 05 02

CER 02 06 03

CER 02 07 05

scarti di origine animale e vegetale

CER 02 02 03 (farine essicate dalle produzioni di carne e pesce)

CER 02 03 04 scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione (origine vegetale)

Vista la nota PG.2019.45424 del 21.03.2019 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla ditta per l'esercizio dell'attività autorizzata con atto det-amb-2017-6913 del 22/12/2017 richiamato sopra ;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 e sue modifiche ed integrazioni “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28.06.2016 (pubbl. in GU n. 188/2016), che modifica l'allegato 3 del Dlgs 75/2010;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1121 del 21.01.2019, che modifica gli allegati 13 e 14 del Dlgs 75/2010;

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione agricola”;

Visto l'art. 41 del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269) relativo a disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione;

Dato atto che nel verbale della Conferenza dei Servizi del 22 luglio 2019 vengono disposte le modifiche dell'autorizzazione richiamata nell'oggetto ai punti 1.2 e 1.5:

- il **punto 1.2** dell'atto det-amb-2017-6913 del 22/12/2017 deve essere modificato nel seguente modo:

“i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero R3 sono i seguenti:

CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Qualora la ditta intendesse utilizzare altri rifiuti organici, tra quelli elencati in premessa, dovrà presentare istanza di modifica non sostanziale allegando:

- *caratteristiche del rifiuto in ingresso (analisi, procedure omologa, trattamento fanghi, ecc.);*
- *scheda tecnica del prodotto registrato al MIPAAF;*
- *la procedura di analisi per lotti, mediante piano campionamento predisposto da laboratorio certificato;*

- *l'analisi degli impatti odorigeni nelle varie fasi di gestione dell'impianto (carico e scarico, stoccaggio e lavorazione dei materiali) mediante la redazione di una relazione firmata da tecnico abilitato, secondo quanto riportato nelle Linee Guida della Direzione Tecnica di Arpae LG35/DT del 15.05.2018;*
- il **punto 1.5** relativo all'iscrizione al registro dei fertilizzanti con l'inserimento del gesso di defecazione da fango (all.3.2.23);

Ritenuto di dovere modificare l'atto det-amb-2017-6913 del 22/12/2017 nel seguente modo:

- **al punto 1.4** da richiamare la D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 relativa alle integrazioni delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che modifica le delibere di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 1801/2005, finalizzata a dettare disposizioni per il recepimento ed il coordinamento delle disposizioni regionali con la recente disciplina nazionale dei fanghi, contenuta nell'art. 41 della legge 16.11.2018, n. 130 *“conversione in legge, con modificazioni, del d-l del 28.09.2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*, contenenti disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione;
- **il punto 1.5** da sostituire con il seguente:
“ per i fanghi civili e agro-alimentari i prodotti finiti dovranno rispettare quanto stabilito al punto 23, paragrafo 2 dell'allegato 3 del Dlgs 75/2010 “gesso di defecazione da fango”; mentre per le altre matrici organiche (digestato e scarti di origine animale e/o vegetale) i prodotti finiti dovranno rispettare le condizioni stabilite rispettivamente ai punti 21 (gesso di defecazione) e/o 22 (carbonato di calcio di defecazione) del medesimo allegato”;
- **il punto 1.6** da eliminare, in quanto il recupero dei fanghi per la produzione dei gessi di defecazione non consiste in una autorizzazione *End of Waste* ai sensi dell'art. 184 ter del Dlgs 152/2006 *“caso per caso”*, ma in un'attività di recupero da autorizzare ai sensi

dell'art. 208 del medesimo decreto, tenendo conto della disciplina sui fertilizzanti di cui al Dlgs 75/2010 e smi in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto finito, così come riportato nella circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 14430 del 10/09/2018;

- da sostituire il **punto 1.8**, al fine di chiarire meglio le modalità di esercizio dell'attività, con il seguente:

“1.7 L'esercizio dell'attività è subordinato:

*all'iscrizione al **registro dei fabbricanti di fertilizzanti** ed al **registro dei fertilizzanti** da parte della ditta, secondo quanto previsto all'art. 8 del Dlgs 75/2010;*

e all'ottenimento del numero di iscrizione del prodotto corrispondente al rifiuto trattato, al fine di garantire la tracciabilità così come stabilito al punto 1.8 successivo;”

- per una migliore comprensione dell'atto di sostituire il paragrafo 1 dell'atto det-amb-2017-6913 del 22/12/2017 con il presente atto, riportando le modifiche disposte nel verbale della conferenza dei servizi del 22 luglio 2019 ed illustrate sopra;

Dato atto che il procedimento per l'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto è avvenuta d'ufficio, la marca da bollo n. 01170004427127 del 10/04/2018 verrà conservata assieme a copia conforme del presente atto presso questa Agenzia, al fine di assolvere all'imposta di bollo;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

DATO ATTO:

che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A U T O R I Z Z A

la Società Agricola 999 KW, nella persona del legale rappresentante protempore Sgarbi Alberto, con sede legale ed impianto in comune di Ostellato, via Giotto Bondone, s.c.n. (zona Sipro);

1. GESTIONE RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal DLGS 75/2010 e smi ed alle seguenti condizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di **recupero R3** dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 1.2 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di **recupero R3** sono i seguenti:

CER 19 08 05 *fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*

Qualora la ditta intendesse utilizzare altri rifiuti organici, tra quelli elencati in premessa, dovrà presentare istanza di **modifica non sostanziale** allegando:

- caratteristiche del rifiuto in ingresso (analisi, procedure omologa, trattamento fanghi, ecc.);
- scheda tecnica del prodotto registrato al MIPAAF;
- la procedura di analisi per lotti, mediante piano campionamento predisposto da laboratorio certificato;
- l'analisi degli impatti odorigeni nelle varie fasi di gestione dell'impianto (carico e scarico, stoccaggio e lavorazione dei materiali) mediante la redazione di una relazione

firmata da tecnico abilitato, secondo quanto riportato nelle Linee Guida della Direzione Tecnica di Arpae LG35/DT del 15.05.2018;

- 1.3 i **quantitativi massimi (istantanei ed annuali)** di rifiuti da trattare, indicati al punto 1.2 precedente, non potrà superare le **150 tonnellate/istantanee** e le **35.000 tonnellate/anno**;
- 1.4 i fanghi civili, agro alimentari e digestati dovranno rispettare le caratteristiche di cui al DLgs n. 99/1992, ovvero condizioni più restrittive, se previste, da normative regionali. In particolare, in regione Emilia Romagna dovranno essere rispettate le caratteristiche della D.G.R. n. 2773/2004 e smi (punto XI, paragrafo 6 - stoccaggio e condizionamento fanghi), così come modificata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019 ;
- 1.5 per i fanghi civili e agro-alimentari i prodotti finiti dovranno rispettare quanto stabilito al punto 23, paragrafo 2 dell'allegato 3 del Dlgs 75/2010 "*gesso di defecazione da fango*"; mentre per le altre matrici organiche (digestato e scarti di origine animale e/o vegetale) i prodotti finiti dovranno rispettare le condizioni stabilite rispettivamente ai punti 21 (gesso di defecazione) e/o 22 (carbonato di calcio di defecazione) del medesimo allegato;
- 1.6 il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all'art. 6 del Dlgs 75/2010;
- 1.7 L'esercizio dell'attività è subordinata:
 - all'iscrizione al **registro dei fabbricanti di fertilizzanti** ed al **registro dei fertilizzanti** da parte della ditta, secondo quanto previsto all'art. 8 del Dlgs 75/2010;
 - e all'**ottenimento del numero di iscrizione del prodotto** corrispondente al rifiuto trattato, al fine di garantire la tracciabilità così come stabilito al **punto 1.8 successivo**;

1.8 Il trasporto del prodotto (sfuso o imballato) deve essere accompagnato da bolla, che identifichi l'etichettatura del correttivo per l'immissione sul mercato, secondo quanto previsto all'allegato 8 del Dlgs 75/2010;

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2017-6913 del 22/12/2017, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso per PEC alla Società, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara , ai Vigili del Fuoco di Ferrara e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - ICQRF Emilia Romagna e Marche

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Paola Magri)

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.